

CASTOR INTERNATIONAL

Piano internazionale di risparmio e partecipazione azionaria del gruppo VINCI

Offerta 2022

Comunicazione fiscale per dipendenti transfrontalieri di VINCI in Svizzera residenti in Italia

Lei ha ricevuto un invito a investire in azioni di CASTOR INTERNATIONAL, il piano internazionale di risparmio e partecipazione azionaria dei dipendenti del gruppo VINCI. La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni che seguono prima di assumere una decisione di investimento.

Si riepilogano nel prosieguo i principi generali che si applicheranno ai dipendenti residenti in Italia ai fini delle leggi fiscali italiane e della convenzione per evitare la doppia imposizione sottoscritta tra Svizzera e Italia in data 9 marzo 1976 (la "Convenzione") assunti da società del Gruppo VINCI in Svizzera. Gli effetti fiscali illustrati nel prosieguo rispecchiano le vigenti previsioni della Convenzione, dell'accordo tra Svizzera e Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, sottoscritto il 3 ottobre 1974, delle leggi fiscali italiane e delle leggi e prassi svizzere. Tali principi e leggi sono soggetti a modifica nel tempo. Si invitano altresì i dipendenti a tener conto della propria situazione personale.

La presente comunicazione presuppone che lei risieda ai fini fiscali in una zona di 20 km dal confine con i cantoni Ticino, Grigioni e Vallese (zona di frontiera) e si qualifichi pertanto come "frontaliero" ai sensi dell'Art. 15, comma 4, della Convenzione in vigore tra Svizzera e Italia e dell'Accordo tra Italia e Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974. Qualora tale presunzione non sia corretta, potranno trovare applicazione nei suoi confronti altre norme fiscali, sulla base della normativa ordinaria secondo la disciplina applicabile.

Si noti che VINCI e il suo datore di lavoro non forniscono o forniranno alcuna consulenza personale, finanziaria o fiscale in relazione all'offerta. Per una consulenza finale circa gli effetti fiscali della sottoscrizione di azioni VINCI, la invitiamo a rivolgersi al suo consulente fiscale di fiducia. La presente sintesi viene fornita a scopo meramente informativo e non potrà essere considerata completa e definitiva.

Per i dipendenti frontalieri assunti da società del Gruppo VINCI in Svizzera, ma non residenti in Italia ai fini fiscali, il diritto di tassazione del reddito da lavoro è generalmente posto in capo alla Svizzera ai sensi della Convenzione. Questo si applica sia al conferimento di Azioni Gratuite che al pagamento di compensi in denaro in luogo del conferimento di Azioni Gratuite, a seconda dei casi.

I dipendenti frontalieri sono anche generalmente soggetti al normale regime previdenziale svizzero. Quest'ultimo prevede di norma un'assicurazione obbligatoria di vecchiaia e per i superstiti a carico, un'assicurazione di invalidità, un'assicurazione di disoccupazione e un'assicurazione per mancato guadagno (Erwerbsersatz). Gli oneri sono generalmente equamente ripartiti tra il datore di lavoro ed il dipendente e vengono ritenuti alla fonte dal datore di lavoro sullo stipendio del dipendente. In generale, il dipendente è tenuto a sottoscrivere una polizza vita in Svizzera. Tuttavia, può in genere scegliere di mantenere un'assicurazione sanitaria italiana, stipulando un'assicurazione sanitaria pubblica o privata in Italia. Per rimanere assicurato in Italia, il dipendente deve rinunciare all'assicurazione sanitaria svizzera presentando apposita domanda entro tre mesi dall'inizio della sua attività lavorativa in Svizzera. Stante la complessità degli effetti previdenziali per i dipendenti frontalieri, questi dovranno essere valutati su base individuale, ad esempio presso la competente autorità previdenziale.

I. Imposta applicabile alla sottoscrizione di azioni attraverso il FCPE:

Le azioni sottoscritte con contributo personale saranno detenute per suo conto nel *Fonds Commun de Placement d'Entreprise* CASTOR INTERNATIONAL, un fondo comune di investimento riservato ai lavoratori dipendenti di diritto francese (il "FCPE"). Il suo investimento sarà composto dalle quote nel FCPE registrate a suo nome. La sottoscrizione delle azioni sarà effettuata attraverso FCPE CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2022, che sarà successivamente fuso nel FCPE.

A. Tassazione in Italia

Oneri fiscali e/o previdenziali applicabili in sede di sottoscrizione

Lei non sarebbe soggetto ad oneri fiscali o previdenziali in Italia in relazione alla sua sottoscrizione.

Oneri fiscali e/o previdenziali applicabili ai dividendi ricevuti dal FCPE

I dividendi reinvestiti nel FCPE non sarebbero soggetti ad imposizione fiscale.

Oneri fiscali e/o previdenziali applicabili in sede di rimborso delle quote del FCPE

Eventuali proventi a lei derivanti, anche in sede di rimborso, cessione (ivi incluso il riacquisto di quote FCPE da parte del fondo stesso) o liquidazione dell'investimento in quote del FCPE saranno soggetti a ritenuta alla fonte finale in misura del 26%.

In caso di rimborso, cessione o liquidazione, la ritenuta alla fonte finale del 26% si applicherà alla differenza positiva tra il valore patrimoniale netto delle quote del fondo FCPE ed il prezzo medio di sottoscrizione/acquisto corrisposto. Eventuali eccedenze realizzate su tale differenza positiva costituiscono plusvalenze da assoggettarsi, in ogni caso, ad imposta sostitutiva del 26% (applicata con un meccanismo diverso dalla ritenuta alla fonte del 26%).

Laddove i proventi siano incassati senza l'intervento di un intermediario italiano, la plusvalenza dovrà essere dichiarata in sede di dichiarazione dei redditi annuale e dovrà essere versata un'imposta sostitutiva del 26%.

Le plusvalenze non saranno soggette a contributi previdenziali.

Imposta patrimoniale e obblighi di monitoraggio fiscale

Al termine di ciascun anno fiscale, le quote detenute nel FCPE dovranno essere dichiarate nel "Quadro RW" della dichiarazione dei redditi e sul valore di mercato di tali quote dovrà essere versata un'imposta patrimoniale dello 0,2%.

B. Tassazione in Svizzera

Sottoscrivendo quote del FCPE, i dividendi reinvestiti o le quote riscattate non sarebbero soggetti a tassazione o a contributi previdenziali in Svizzera. Eventuali rimborsi anticipati possono, tuttavia, determinare l'applicazione dell'imposta sul reddito e di contributi previdenziali.

II. Imposta applicabile alle Azioni Gratuite assegnate da VINCI:

In aggiunta alla sottoscrizione, VINCI le conferirà il diritto di ricevere azioni VINCI a titolo gratuito ("Azioni Gratuite"), salvo soddisfacimento di talune condizioni previste dal Piano Internazionale di Azionariato per i Dipendenti e sintetizzate nell'Opuscolo Informativo. Ove tali condizioni risultino interamente soddisfatte, le azioni le saranno assegnate attraverso il FCPE al termine del periodo di maturazione nel 2025. Tuttavia, lei potrà scegliere di detenere le azioni in un conto titoli a lei intestato. In taluni casi, potrà aver diritto a percepire un compenso in denaro dal datore di lavoro in luogo del conferimento di Azioni Gratuite, secondo quanto previsto dal Piano Internazionale di Azionariato per i Dipendenti e sintetizzato nell'Opuscolo Informativo.

A. Tassazione in Italia

Imposte applicabili in sede di conferimento da parte di VINCI del diritto a ricevere Azioni Gratuite

Il conferimento di Azioni Gratuite non produrrebbe oneri fiscali o previdenziali a suo carico in Italia.

Imposte applicabili in sede di assegnazione delle azioni

L'assegnazione di Azioni Gratuite o di un compenso in denaro in luogo delle Azioni Gratuite non produrrebbe oneri fiscali o previdenziali a suo carico in Italia.

Imposte applicabili ai dividendi eventualmente distribuiti successivamente all'assegnazione di Azioni Gratuite

1. Nel caso in cui le Azioni Gratuite siano mantenute nel FCPE, i dividendi reinvestiti nel Fondo non sarebbero soggetti a tassazione.
2. Nel caso in cui le Azioni Gratuite siano detenute direttamente in un conto titoli acceso presso Amundi ESR e i dividendi non siano incassati tramite un soggetto italiano che agisce quale sostituto d'imposta, i dividendi dovranno essere dichiarati in sede di dichiarazione dei redditi e dovrà essere versata un'imposta sostitutiva del 26%. I dividendi dovranno essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi annuale presentata in Italia per l'anno in cui sono incassati e dovrà essere pagata la relativa imposta.

Si noti che i dividendi sulle azioni VINCI detenute direttamente saranno soggetti anche alla ritenuta alla fonte francese in misura del 12,8%.

Nel caso in cui i dividendi non siano incassati attraverso un intermediario italiano, l'imposta sostitutiva italiana del 26% si applicherebbe all'importo lordo dei dividendi.

I dividendi non saranno soggetti a contributi previdenziali.

Oneri fiscali e/o previdenziali applicabili in sede di rimborso delle quote del FCPE o all'atto della vendita delle azioni VINCI detenute direttamente

Eventuali proventi a lei derivanti, anche in sede di rimborso, cessione (ivi incluso il riacquisto di quote FCPE da parte del fondo stesso) o liquidazione dell'investimento in quote del FCPE, saranno assoggettati a ritenuta alla fonte finale in misura del 26%.

In caso di rimborso, cessione o liquidazione, la ritenuta alla fonte finale del 26% si applicherà alla differenza positiva tra il valore patrimoniale netto delle quote del FCPE ed il prezzo medio di sottoscrizione/acquisto corrisposto. Eventuali eccedenze realizzate su tale differenza positiva costituiscono plusvalenze da assoggettarsi, in ogni caso, a imposta sostitutiva del 26% (applicata con un meccanismo diverso dalla ritenuta alla fonte del 26%).

In caso di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni VINCI, sarà applicata un'imposta sostitutiva del 26% alla differenza positiva tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto corrisposto.

Laddove i proventi siano incassati senza l'intervento di un intermediario italiano, la plusvalenza dovrà essere dichiarata in sede di dichiarazione annuale dei redditi e dovrà essere versata un'imposta sostitutiva del 26%.

Le plusvalenze non saranno soggette a contributi previdenziali.

Imposta patrimoniale e obblighi di monitoraggio fiscale

Al termine di ciascun anno fiscale, le quote detenute nel FCPE e le azioni VINCI dovranno essere dichiarate all'interno del "Quadro RW" della dichiarazione annuale dei redditi, e sul valore di mercato delle quote FCPE dovrà essere versata un'imposta patrimoniale dello 0,2%.

B. Tassazione in Svizzera

L'assegnazione di Azioni Gratuite non produrrebbe oneri fiscali o previdenziali a suo carico.

Le Azioni Gratuite divengono imponibili all'atto della loro assegnazione. Il valore di mercato delle azioni alla data della consegna è imponibile come reddito da lavoro dipendente in base all'aliquota ordinaria ed è soggetto a contributi previdenziali.

La medesima tassazione si applica al compenso in denaro eventualmente ricevuto in luogo delle Azioni Gratuite, a seconda dei casi.

Nessuna tassazione o onere previdenziale sarebbero applicabili in Svizzera con riguardo a dividendi incassati o al riscatto di quote del FCPE / vendita di Azioni Gratuite.

* * *